

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1119}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ANDERLINI

Presentata l'8 novembre 1972

Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nelle decorse legislature furono presentati al Parlamento numerosi disegni di legge sul riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza. Le proposte venivano da settori diversamente qualificati della nostra vita politica e basterà ricordare i nomi degli onorevoli Basso, Pistelli, Paolicchi e Pellicani per avere un'idea dell'ampiezza dello schieramento politico che, nella IV legislatura, pose il problema della obiezione di coscienza in termini di pratica risoluzione legislativa.

La IV legislatura purtroppo, a seguito di vicende abbastanza note ma che è forse meglio non rivangare, non riuscì a far fare un solo passo in avanti alle proposte presentate.

La V legislatura riuscì a varare al Senato un disegno di legge a mio giudizio assai insufficiente ma il testo decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il nostro Paese si trova così ancora senza una legge sulla obiezione di coscienza mentre nel mondo sempre più numerosi sono i Paesi che l'hanno adottata, dagli USA al Belgio, dalla Francia alla Danimarca, dalla Norvegia al Brasile, all'Austria, alla Svezia.

All'inizio della VI legislatura siamo dunque d'accapo. Il senatore Marcora ha già ripresentato al Senato il testo approvato che potrà godere (speriamolo) di un *iter* particolarmente accelerato.

Il contenuto del progetto appare però inaccettabile. Ed è proprio per fare un tentativo

di miglioramento di quel contenuto che mi sono permesso di ripresentare anch'io con qualche emendamento il testo che nella V legislatura fu di stimolo (anche se non accolto nei suoi punti qualificanti) al dibattito svoltosi al Senato.

Quale sia il valore morale e politico del riconoscimento della obiezione non pare sia qui il caso di illustrare. I colleghi presentatori dei precedenti disegni di legge hanno già detto nelle loro presentazioni quanto c'era da dire e da ricordare: da Antigone a Socrate, da Norimberga a padre Balducci.

Vale la pena di ribadire che non esistono ostacoli costituzionali — stante la riserva di legge ordinaria dell'articolo 52, secondo comma, della Costituzione — e tenuto conto del fondamentale principio della inviolabilità dei diritti dell'uomo di cui all'articolo 2 della nostra Carta fondamentale.

Converrà ricordare anche l'articolo 11 secondo il quale « l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ».

C'è anche da sottolineare il fatto che la mancanza di una normativa di legge in materia (non può essere considerato in nessun modo un provvedimento sulla obiezione di coscienza quello adottato nella IV legislatura su iniziativa dell'onorevole Pedini e relativo ad una riserva di 100 esenzioni annue dal servizio per chi dimostri di avere un impegno

di lavoro in paesi del terzo mondo) ha creato nel passato e continua a creare tuttora dei casi veramente incresciosi come quelli di alcuni giovani che sono stati ripetutamente condannati dai nostri tribunali e che teoricamente potrebbero passare in galera 24 anni della loro vita, dall'età di leva (21 anni) all'età del congedo assoluto (45 anni). La sorte dell'obietto-
tore nel nostro Paese è stata finora o il carcere o il manicomio, come se l'obiezione di coscienza fosse delinquenza o follia e non invece una esigenza che si può non condividere, ma che un paese civile ha il dovere di rispettare.

Nel secondo dopoguerra si sono verificati oltre 400 casi di obiezione; nel 1963 ha avuto luogo il primo processo a carico di un obiettore cattolico che ha dato luogo ad una vicenda giudiziaria nella quale sono stati prima assolti e poi condannati per apologia di reato un sacerdote e un giornalista cattolico. Da allora la stampa italiana ha cominciato a dare notizia dei vari processi celebrati a carico degli obiettori. Attualmente sono circa 130 i giovani che nei nostri carceri militari scontano pene talvolta di molti anni, per dei reati che tali non sono considerati nella maggior parte dei paesi civili.

Esiste, naturalmente, tutta una problematica interna relativa alla articolazione da dare ad un disegno di legge sulla obiezione di coscienza; le proposte precedentemente richiamate offrono una serie di soluzioni diverse ai vari problemi che si pongono. La proposta Pistelli affida ad esempio il meccanismo fondamentale della legge ad un raddoppio del periodo alternativo di servizio civile, considerando quasi automatico il riconoscimento della obiezione, a domanda presentata. La proposta Basso affida invece la decisione del riconoscimento ad una commissione costituita presso il distretto militare e a varie commissioni si richiamano (nello spirito di un servizio al-

ternativo non più gravoso del servizio militare) le altre proposte degli onorevoli Paolicchi e Pellicani. Alcuni come Pistelli prendono in considerazione anche il caso di obiettori in periodo bellico, altri non contemplanò questa eventualità.

La presente proposta di legge non intende risolvere in maniera originale i problemi su ricordati. Tenuto presente il lavoro degli altri colleghi ci si è sforzati di conciliare le esigenze più significative affioranti da vari testi presentati, nel tentativo di presentare una proposta di legge che possa essere anche il punto di incontro di esigenze diverse.

Così il rapporto tra servizio alternativo civile e servizio militare (articolo 6) è stabilito nella misura di 6 mesi in più, mentre per le motivazioni eventuali della obiezione si è preferita la formula Basso, la più semplice e netta che lascia alla giurisprudenza una margine abbastanza sensibile (articolo 1). Ancora dalla proposta Pistelli viene la presa in considerazione di obiettori in periodo bellico con la soluzione che si ritroverà all'articolo 8.

Occorre anche aggiungere che tutta questa serie di soluzioni particolari è da considerare come una ipotesi di lavoro, un suggerimento che si dà in una direzione unitaria, nella convinzione che una buona legge sulla obiezione di coscienza può anche adottare soluzioni diverse da quelle qui prospettate.

Quello che invece appare importante e ormai indilazionabile è che il problema trovi una soluzione legislativa: lo richiedono sia le esigenze di tenerci al livello di tanti altri paesi civili, sia le sofferenze di decine e decine di giovani che hanno pagato o stanno pagando di persona un alto prezzo ai loro ideali, sia la necessità, da tante parti e per tante vie avvertita, di dare al nostro dovere di difendere la patria una dimensione meno supinamente e piattamente militaristica.

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Il cittadino che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi, anche a fini difensivi, ha il diritto di essere esonerato dal servizio militare ed ha il dovere di prestare un servizio civile alternativo.

ART. 2.

L'interessato al riconoscimento dell'obiezione di coscienza deve presentare la relativa istanza al comando del distretto di appartenenza (se non ancora chiamato alle armi, o al comando del suo reparto se già sotto le armi). L'istanza deve specificare i motivi dell'obiezione ed ha l'effetto di sospendere, anche per il tempo di guerra, gli obblighi militari del proponente, sino alla decisione dell'Ufficio del servizio civile sostitutivo.

ART. 3.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio del servizio civile sostitutivo, presieduto da un membro del Consiglio di Stato e composto, uno per ciascun Ministero, di funzionari di grado non inferiore al IV dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione e di 5 membri nominati dal Presidente del Consiglio e scelti tra personalità esperte di psicologia, filosofia e religione.

ART. 4.

L'Ufficio del servizio civile sostitutivo decide nel termine di un mese dalla trasmissione dell'istanza, sentito il proponente ed eventualmente un suo patrocinatore ed un magistrato della procura militare, nominato dal Ministro della difesa.

ART. 5.

Nel caso in cui l'Ufficio del servizio civile sostitutivo respinge l'istanza di esonero, il proponente è obbligato al servizio militare. Se

persiste nel rifiuto è punito con la reclusione sino a 6 mesi. Scontata la pena, l'obietto è obbligato a prestare il servizio civile sostitutivo con le modalità dell'articolo seguente e per un periodo pari a quello fissato nell'articolo 6 dal quale è detratto il doppio della durata della pena scontata.

ART. 6.

Il servizio civile sostitutivo, che ha una durata continuativa di 6 mesi in più del più breve servizio militare, è svolto sotto la direzione e la vigilanza dell'Ufficio di cui all'articolo 3 - tenuto conto delle attitudini degli obiettori di coscienza e delle loro richieste -:

a) presso il Corpo della guardia forestale con esclusione della sorveglianza armata del patrimonio;

b) in reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici in caso di calamità naturali o per bisogni di ordinaria amministrazione nelle zone depresse del Paese;

c) negli ospedali ed altri enti pubblici a carattere sanitario;

d) nel Corpo dei vigili del fuoco;

e) alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione per i servizi periferici della Direzione generale antichità e belle arti o per altri servizi;

f) alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia in servizi non armati relativi alla custodia carceraria;

g) alle dipendenze del Ministero del lavoro per servizi di assistenza sociale.

Gli obiettori possono chiedere di svolgere il servizio civile sostitutivo dopo lo svolgimento del corso di studi; valgono in proposito le norme per il rinvio del servizio militare per soli motivi di studio.

ART. 7.

Agli effetti del trattamento economico gli obiettori sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare.

ART. 8.

In tempo di guerra gli obiettori possono essere adibiti nelle Forze armate a particolari servizi ivi compresa la ricerca ed assistenza di feriti in zone di operazione. Non può essere imposto loro l'uso delle armi o di altri strumenti bellici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

L'istanza prevista dall'articolo 2 delle disposizioni generali può essere proposta anche da chi, al momento della entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari connessa con l'obiezione di coscienza.

ART. 10.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice di procedura penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari connessa con l'obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile sostitutivo; l'obiettore che avrà scontato una pena detentiva superiore ad un anno sarà rinvio in congedo assoluto ed illimitato.

ART. 11.

Cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia del reato connesse con l'obiezione di coscienza.